

COMUNE DI

TOVO SAN GIACOMO

Provincia di Savona



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI (TARSU)**

Art. 1: Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Quando nel testo del presente Regolamento si fa riferimento ad un articolo di legge senza ulteriori precisazioni il riferimento è al Dlgs 15 novembre 1993 n° 507 e s.m.i.

Art. 2: Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3: Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art.4: Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione della tassa, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Funzionario è individuato nell'ambito del Settore dei Servizi tributari del Comune, su proposta del Responsabile di Settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 5: Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 del d.lgs. 507/1993, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6: Definizione di locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiusibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani.
3. Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 7: Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - c) le aree scoperte adibite a verde;
 - d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge;
 - e) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs.n.507/93.
 - f) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

- g) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera precedente, il soggetto produttore dei rifiuti intassabili deve inoltrare apposita istanza ed è tenuto a dimostrarne con idonea documentazione le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno soggette a tassazione.
5. Per eventuali attività non considerate nei commi precedenti si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 8: Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 9: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt. ;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.;
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determina situazione, riconosciuta dalla

competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme o le prescrizioni sanitarie nazionali.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 10 : Parti comuni del condominio

1. Per le parti comuni del condominio, fermo restando l'esclusione della tassa di cui all'art. 7 comma 4 lettera e), la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

Art. 11: Classificazione in categorie omogenee dei locali e delle aree tassabili

1. Ai fini della classificazione dei locali e delle aree in base alla omogenea potenzialità dei rifiuti e della determinazione comparativa delle tariffe, tenuto conto dei gruppi di attività o di utilizzazione ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993, vengono stabilite le seguenti categorie :

| | |
|-----------|--|
| A) | LOCALI AD USO ABITAZIONE E COMPLEMENTARI: |
| 1. | abitazioni; |
| 2. | box, garages, magazzini privati |
| 3. | Affittacamere, bed and breakfast |
| 4. | alberghi, agriturismo, residences |
| | |
| B) | LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI: |
| 1. | negozi non alimentari e relativi depositi |
| 2. | bar |
| 3. | ristoranti, negozi alimentari e relativi depositi |
| 4. | sale da balli, discoteche |
| | |
| C) | LOCALI PER ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO INGROSSO: |
| 1. | artigiani, industrie, commercio e relativi depositi non alimentari |
| 2. | artigiani, industrie, commercio e relativi depositi alimentari |
| 3. | depositi ingrosso |
| | |
| D) | LOCALI PER IL TEMPO LIBERO: |
| 1. | campeggi, distributori di carburante |
| | |
| E) | LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE: |
| 1. | studi professionali, artistici, uffici pubblici e privati |
| 2. | locali di associazioni senza fini di lucro |
| 3. | case di cura private, laboratori di analisi mediche e cliniche |
| | |
| F) | AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE: |
| 1. | scuole pubbliche e private ecc. |
| 2. | collegi, conventi e convitti |

2. I locali e le aree non espressamente indicati nella presente tabella verranno assimilati sulla base della loro destinazione a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Art. 12: Parametri per la determinazione delle tariffe

1. In attuazione dell'art.65 comma 2 del D.Lgs. 507/1993 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:
 - a) superficie dei locali e delle aree soggette ad imposizione suddivise per categorie di cui all'art. 11;
 - b) coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa relativi alla tipologia dell' attività svolta di cui all'art. 13.
2. Le tariffe da applicarsi per ogni singola categoria omogenea saranno determinate dividendo il costo complessivo del servizio di smaltimento rifiuti, secondo il rapporto di copertura stabilito, per la somma ottenuta dalla moltiplicazione della superficie di ogni singola categoria (comma 1 - lett. a - presente articolo) con il relativo coefficiente di produttività (comma 1 - lett. b - presente articolo).
3. Il parametro risultante sarà moltiplicato per ogni singolo coefficiente di produttività di cui al comma 1 - lettera b del presente articolo.
4. Il risultato ottenuto costituirà la tariffa a mq per ogni categoria.

Art. 13: Coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa ai fini della determinazione delle tariffe

1. Ai fini della determinazione delle tariffe vengono attribuiti i seguenti coefficienti di produttività ad ogni categoria, tenendo conto della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti (art. 65 D.Lgs. 507/93)

| | CATEGORIE | COEFFI CENTI QUANTI TATIVI | COEFFI CENTI QUALI TATIVI |
|-----------|--|---|--|
| A) | LOCALI AD USO ABITAZIONE E COMPLEMENTARI: | | |
| 1. | abitazioni; | 10,50 | 1 |
| 2. | box, garages, magazzini privati | 4,00 | 1 |
| 3. | Affittacamere e bed and breakfast | 12,00 | 1 |
| 4. | alberghi, agriturismo, residences | 15,00 | 1 |
| | | | |
| B) | LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI: | | |
| 1. | negozi non alimentari e relativi depositi | 12,00 | 1 |
| 2. | bar | 18,00 | 1 |
| 3. | ristoranti, negozi alimentari e relativi depositi | 26,00 | 1 |
| 4. | sale da ballo, discoteche | 16,00 | 1 |
| | | | |
| C) | LOCALI PER ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO INGROSSO: | | |
| 1. | artigiani, industrie, commercio e relativi depositi non alimentari | 11,00 | 1 |
| 2. | artigiani, industrie, commercio e relativi depositi alimentari | 22,00 | 1 |
| 3. | depositi ingrosso | 11,00 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------|---|
| D) | LOCALI PER IL TEMPO LIBERO: | | |
| 1. | campeggi, distributori di carburante | 3,00 | 1 |
| | | | |
| E) | LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE: | | |
| 1. | studi professionali, artistici, uffici pubblici e privati | 5,00 | 1 |
| 2. | locali di associazioni senza fini di lucro | 4,00 | 1 |
| 3. | case di cura private, laboratori di analisi mediche e cliniche | 15,00 | 1 |
| | | | |
| F) | AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE: | | |
| 1. | scuole pubbliche e private ecc. | 3,50 | 1 |
| 2. | collegi, conventi e convitti | 15,00 | 1 |

Art. 14: Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici statali

Art. 15: Riduzioni

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 40% per le abitazioni la cui utenza è intestata a soggetti disagiati di cui all'art.38 della legge 28/12/2001 n.448 (Finanziaria 2002)¹

¹ **Art. 38. –Legge 448 del 28.12.2001 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

- a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
- b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. [1]

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici [2].

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.16: Agevolazioni

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97, sono esenti dal pagamento relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 17: Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente [3] .

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 18: Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. Alla denuncia, originaria o di variazione, deve altresì essere allegata la documentazione richiesta dall'Ufficio Tributi, quale ad esempio la planimetria quotata dell'immobile cui si riferisce.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 19: Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni della ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 20: Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 21: Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 come modificato con Dlgs 18/12/1997 n° 473 e le restanti disposizioni vigenti in materia.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e sanzione si applicano gli interessi previsti dall'art. 13 comma 1 della Legge 13/05/1999 n° 133.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n 17 del 30/09/2003).

Art. 22: Riscossione, accertamento, liquidazione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs.507/1993.
2. E' facoltà del Comune, in sostituzione della riscossione tramite ruolo in conformità a quanto prescritto dall'art. 72 sopra citato, gestire le proprie entrate relative alla TARSU, addizionali ed accessori, direttamente in proprio o tramite affidamento della gestione ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997, ciò in conformità a quanto consentito dall'art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 446/1997.
3. La Giunta comunale stabilisce periodicamente la forma di riscossione che intende adottare, con effetto per l'anno successivo a quello in corso alla data di adozione della relativa delibera; in caso contrario si intendono confermate le modalità di riscossione dell'anno precedente.
4. Nel caso di riscossione a norma del comma 2, l'importo della tassa, addizionali ed accessori, viene corrisposto dal contribuente in autoliquidazione alle scadenze previste. A tal fine il Comune o il Concessionario, invieranno, con un anticipo di almeno venti giorni

dalla scadenza della prima rata, uno specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo, secondo le scadenze previste, allegando appositi bollettini di conto corrente postale mediante i quali effettuare i versamenti, unitamente ad un bollettino per il pagamento in una unica soluzione.

5. Nel caso di riscossione a norma del comma 2, il mancato, tardivo o insufficiente pagamento della tassa, addizionali ed accessori, implica, entro i termini decadenziali previsti dall'art. 72 del D.lgs.507/1993, l'emissione da parte del Comune o del Concessionario di un avviso di liquidazione con l'indicazione dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui al precedente art. 21 e delle restanti disposizioni vigenti in materia.
6. Per l'omessa o infedele denuncia sono emessi dal Comune o dal Concessionario, gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71 del D.lgs. 507/1993, e le sanzioni e gli interessi di cui al precedente art. 21.

Art. 23: Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione a norma del comma 2 del precedente art. 22, gli atti impositivi non pagati entro novanta giorni dalla loro notificazione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscossi coattivamente dal Comune o dal Concessionario attraverso la procedura di cui al RD n. 639 del 14/04/1910.

Art. 24: Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 25: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

INDICE

| | |
|--|----------|
| - Art. 1: Istituzione della tassa | 1 |
|--|----------|

| | |
|---|-----------|
| - Art. 2: Servizio di nettezza urbana | 1 |
| - Art. 3: Contenuto del Regolamento | 1 |
| - Art. 4: Funzionario responsabile | 1 |
| - Art. 5: Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa | 2 |
| - Art. 6: Definizione di locali ed aree tassabili | 2 |
| - Art. 7: Esclusioni dalla tassa | 2 |
| - Art. 8: Commisurazione della tassa | 3 |
| - Art. 9: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio | 3 |
| - Art. 10: Parti comuni del condominio | 4 |
| - Art. 11: Classificazione in categorie omogenee dei locali e delle aree tassabili | 4 |
| - Art. 12: Parametri per la determinazione delle tariffe | 5 |
| - Art. 13: Coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa ai fini della determinazione delle tariffe..... | 5 |
| - Art. 14: Esenzioni | 6 |
| - Art. 15: Riduzioni | 6 |
| - Art. 16: Agevolazioni | 7 |
| - Art. 17: Tassa giornaliera di smaltimento | 8 |
| - Art. 18: Denunce | 8 |
| - Art. 19: Decorrenza della tassa | 9 |
| - Art. 20: Mezzi di controllo | 9 |
| - Art. 21: Sanzioni | 9 |
| - Art. 22: Riscossione, accertamento, liquidazione e contenzioso | 9 |
| - Art. 23: Riscossione coattiva | 10 |
| - Art. 24: Norme di rinvio | 10 |
| - Art. 25: Entrata in vigore | 10 |